

**ACCESSO: Nei confronti degli atti autorizzativi del Comune - Rilasciati per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - Nel caso in cui l'accedente sia proprietario dell'immobile posto a confine con l'esercizio commerciale - Sussiste.**

**Tar Toscana - Firenze, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 1192**

*“[...] è pacifico in fatto che i ricorrenti risiedono nelle immediate vicinanze del locale dalle cui attività lamentano di essere disturbati. Dalla documentazione in atti risulta infatti che quest'ultimo è sito in via [...] mentre i ricorrenti risiedono nella stessa strada ai numeri [...]. Orbene il criterio della vicinitas, in materia edilizia, è riconosciuto quale elemento fondante un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie svolte del confinante, per verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere realizzate [...]. Il principio può essere esteso alla materia di cui si tratta, come pretendono correttamente i ricorrenti, per identità di ratio in quanto anche rispetto a loro sussiste una situazione di stabile collegamento con l'immobile ove viene esercitata l'attività cui si tratta.*

*La motivazione del diniego opposto dall'Amministrazione comunale alla richiesta ostensiva non è sufficiente poiché, per principio consolidato, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accesso non è necessario che una lesione alla posizione giuridica del richiedente si sia già verificata, essendo invece sufficiente uno stabile collegamento tra una situazione giuridica del medesimo al documento di cui è chiesta l'ostensione. In proposito è stato stabilito che il richiedente l'accesso agli atti non deve dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l'esibizione [...]. Inoltre il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990 non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente anche ai privati di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, con la conseguenza che può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l'opportunità di una sua instaurazione [...].*

*Ancora più illegittimo si palesa il diniego alla luce di quanto previsto in tema di accesso civico dal d.lgs. n. 33/2013. Tale forma di accesso è infatti riconosciuta a “chiunque” al fine di effettuare un controllo diffuso sull'effettivo perseguimento delle finalità istituzionali da parte dei soggetti pubblici e l'istanza non richiede una specifica motivazione né, men che meno, assume a presupposto che si sia già verificata una lesione delle posizioni giuridiche del richiedente (artt. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013) [...].”*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti risiedono a Empoli in prossimità di un immobile in proprietà del circolo Arci “Brusciana”, nel quale attualmente viene esercitata attività di somministrazione alimenti e bevande da parte della pizzeria “Trendy”. Lamentando che da quest’ultima provengano immissioni di fumi e odori molesti e che nel corso di serate musicali organizzate durante la stagione estiva siano derivate intollerabili immissioni acustiche, hanno chiesto al Comune di Empoli, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di avere copia di tutta la documentazione degli atti autorizzativi inerenti sia il primo che la seconda. La richiesta è stata respinta con provvedimento 10 maggio 2022 ritenendo insufficiente, ai fini dell’accesso, la mera eventualità che possano verificarsi inconvenienti relativi a rumore, fumi e maleodoranze e invitando i richiedenti a segnalare agli organi di controllo eventuali problematiche in tal senso.

Il diniego è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 14 giugno 2022 e depositato il 21 giugno 2022.

Deducedono i ricorrenti di essere titolari di un interesse “diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso” in quanto confinanti con un locale dal quale promanerebbero rumori, fumi e odori intollerabili, e il rapporto di vicinato rappresenterebbe di per sé un interesse con le caratteristiche suddette. Il provvedimento comunale, poi, sarebbe illegittimo anche nella parte in cui non ha consentito l’accesso nelle forme previste dall’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 ovvero a titolo di “accesso civico”, istituto preordinato a realizzare un controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa senza dedurre alcunché a tale proposito.

In memoria rappresentano che per tutta l’estate la Pizzeria “Trendy” ha organizzato serate musicali e danzanti presso il Circolo Arci “Brusciana” e un tecnico da loro incaricato di effettuare misurazioni acustiche ha concluso per il superamento dei limiti di emissioni sonore consentite dalla legge.

I ricorrenti concludono per l'annullamento del diniego e l'accertamento del loro diritto ad avere accesso mediante estrazione di copia della documentazione richiesta, con condanna del Comune di Empoli all'esibizione.

In data 14 ottobre 2022 si è costituita l'Amministrazione intimata replicando alle deduzioni dei ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In via preliminare il Collegio rileva la tardività della memoria (di costituzione e) difensiva comunale in quanto depositata il 14 ottobre 2022, a distanza di soli quattro giorni liberi dalla celebrazione della camera di consiglio in luogo dei quindici previsti dal comb. disp. artt. 73, comma 1 e 87, comma 3, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104-codice del processo amministrativo. Ai fini del decidere non verrà quindi presa in considerazione.

Venendo alla trattazione del merito, è pacifico in fatto che i ricorrenti risiedono nelle immediate vicinanze del locale dalle cui attività lamentano di essere disturbati. Dalla documentazione in atti risulta infatti che quest'ultimo è sito in via Senese romana 132 mentre i ricorrenti risiedono nella stessa strada ai numeri, rispettivamente, 128 e 126. Orbene il criterio della *vicinitas*, in materia edilizia, è riconosciuto quale elemento fondante un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie svolte del confinante, per verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere realizzate (da ultimo T.A.R. Campania-Salerno II, 17 marzo 2022 n. 761). Il principio può essere esteso alla materia di cui si tratta, come pretendono correttamente i ricorrenti, per identità di *ratio* in quanto anche rispetto a loro sussiste una situazione di stabile collegamento con l'immobile ove viene esercitata l'attività cui si tratta.

La motivazione del diniego opposto dall'Amministrazione comunale alla richiesta ostensiva non è sufficiente poiché, per principio consolidato, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accesso non è necessario che una lesione alla posizione giuridica del richiedente si sia già verificata, essendo invece sufficiente uno stabile collegamento tra una situazione giuridica del medesimo al documento di cui è chiesta l'ostensione. In proposito è stato stabilito che il richiedente l'accesso agli atti non deve dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l'esibizione (T.A.R. Campania-Napoli VI, 17 dicembre 2021 n. 8042). Inoltre il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990 non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente anche ai privati di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, con la conseguenza che può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante anche

quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l'opportunità di una sua instaurazione (T.A.R. Lazio-Roma III, 14 marzo 2022 n. 2890).

Ancora più illegittimo si palesa il diniego alla luce di quanto previsto in tema di accesso civico dal d.lgs. n. 33/2013. Tale forma di accesso è infatti riconosciuta a "chiunque" al fine di effettuare un controllo diffuso sull'effettivo perseguimento delle finalità istituzionali da parte dei soggetti pubblici e l'istanza non richiede una specifica motivazione né, men che meno, assume a presupposto che si sia già verificata una lesione delle posizioni giuridiche del richiedente (artt. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013).

Per questi motivi il ricorso deve essere accolto. Per l'effetto, il Comune di Empoli è condannato al rilascio di copia della documentazione richiesta dai ricorrenti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto il Comune di Empoli è condannato al loro pagamento nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti dei controinteressati poiché non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il diniego impugnato e ordina al Comune di Empoli di provvedere all'esibizione dei documenti richiesti dai ricorrenti, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Empoli al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti dei controinteressati

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

---